

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 6 giugno 2013)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

sulle proposte di deliberazione:

- N. 25/13** (TESTO BASE) a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Silvetti, Binci, Acquaroli, Acacia Scarpetti, Camela, Ricci
presentata in data 20 maggio 2013
Proposta di legge alle Camere concernente:
DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI
(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)
- n. 17/12** a iniziativa del Consigliere Cardogna, Giorgi
presentata in data 12 novembre 2012
Proposta di legge alle Camere concernente:
DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI
(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)
- n. 18/12** a iniziativa del Consigliere Giorgi
presentata in data 15 novembre 2012
Proposta di legge alle Camere concernente:
DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI
(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)

(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di deliberazione n. 25/13

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 25 giugno 2013)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 25 giugno 2013 ha esaminato la proposta di deliberazione n. 25/13 (testo base) avente ad oggetto "Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi", abbinata alle proposte di deliberazione n. 17/12 e 18/12;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Vicepresidente
Matteo Ricci

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

D E L I B E R A

Identico

ALLEGATO A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E
COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il problema dell'inquinamento o comunque della presenza in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e l'uomo è di estrema complessità ed attualità.

Negli ultimi anni diverse società petrolifere hanno presentato al Ministero dell'Ambiente richieste di autorizzazioni per prospezioni geosismiche ed eventuale estrazione di idrocarburi nei mari italiani e in particolare nel mare Adriatico.

L'attività estrattiva di greggio in mare, una tra le diverse cause di inquinamento, oltre a quello provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi, potrebbe compromettere in modo irreversibile le risorse che fanno dell'Italia, e, in particolar modo delle Marche, uno dei Paesi europei più turisticamente appetibile.

I pericoli, evidenziati da tutte le Regioni costiere dell'Adriatico, sono non soltanto l'inquinamento dell'ecosistema marino, ma anche lo sprofondamento delle coste, la grave compromissione delle attività di pesca e turismo, a fronte dei modesti quantitativi e della bassa qualità di greggio estraibile.

La presente proposta di legge, sulla scia delle analoghe azioni intraprese da altre Regioni, quali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Puglia, intende manifestare la netta contrarietà alla possibilità di riavviare le procedure autorizzative per nuove trivellazioni in mare, introdotta dall'articolo 35, comma 1, del d.l. 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.

Il suddetto articolo ha, infatti, sostituito il comma 17 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006 (Codice ambiente) e, se da un lato ha introdotto importanti elementi di salvaguardia dell'ambiente marino e delle coste (ha spostato pozzi e trivelle a 12 miglia dalla costa e dai confini delle zone protette, ha vietato nuove autorizzazioni nelle acque territoriali e aumentato il prezzo delle royalties per le piattaforme già in essere), dall'al-

ALLEGATO A
(*approvato dalla Commissione*)**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E
COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Identica

tro lato ha di fatto “scongelato” i procedimenti autorizzatori per prospezioni ed estrazioni presentati prima del giugno 2010, disposizione che potrebbe comportare l’insediamento di nuove piattaforme petrolifere nei mari italiani, in aggiunta alle 9 attualmente presenti.

La proposta normativa si compone di un unico articolo, che prevede il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Prevede, altresì, che il predetto divieto si applichi anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, sono fatti salvi, fino all’esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

RELAZIONE TECNICA

***ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
“Legge di contabilità e finanza pubblica”***

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

***ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
“Legge di contabilità e finanza pubblica”***

Identica

Art. 1

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

Art. 1

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi)

Identico

Proposta di deliberazione n. 17/12:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

ALLEGATO A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A largo della costa marchigiana e nelle immediate vicinanze si stanno già svolgendo attività finalizzate all'estrazione del petrolio ed inoltre altre società multinazionali avanzano nuove richieste per effettuare trivellazioni, ricerche e prospezioni a poche migliaia dal litorale marchigiano.

Tali attività rappresentano un rischio per l'integrità dell'ecosistema locale e danneggiano l'economia turistica e della pesca della costa adriatica.

La protezione del territorio e la salvaguardia dell'ambiente sono valori giuridicamente tutelati ed il Consiglio regionale deve rendersi interprete delle preoccupazioni della comunità marchigiana.

La catastrofe ambientale conseguente alla fuoriuscita di petrolio che ha distrutto l'ambiente e l'economia del Golfo del Messico, provocata da un guasto alle strutture di servizio estrattivo della piattaforma marina di proprietà della British Petroleum, fa riflettere su tutti i gravissimi pericoli a danno della sostenibilità ambientale, ma

anche dello sviluppo economico, che possono venire dalla installazione di infrastrutture che si occupano di estrazioni di idrocarburi in mare.

In tutto il mondo, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati gravissimi incidenti che hanno interessato le piattaforme marine per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, causando disastri ambientali a volte irreversibili.

L'intero mar Mediterraneo è sempre più oggetto dell'interesse economico delle compagnie petrolifere, tanto è vero che, attualmente le richieste e i permessi per la ricerca di petrolio in mare riguardano soprattutto l'Adriatico centro meridionale, il Canale di Sicilia e il mar Ionio e sulla base di concessioni che riguardano 1786 kmq di mare, sono dichiarate operative 9 piattaforme petrolifere (anche se dati del Senato parlano di 50 solo nel Medio-Alto Adriatico) di cui 2 nelle Marche. Più precisamente ci sono:

- 3 istanze di prospezione che riguardano sostanzialmente tutto l'Adriatico da Ravenna al Salento;
- 19 permessi di ricerca petrolifera già rilasciati, di cui 1 di fronte alle Marche;
- 41 richieste di ricerca petrolifera non ancora rilasciate ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico, di cui 2 di fronte alle Marche;
- 7 richieste di estrazione di petrolio, di cui 1 di fronte alle Marche.

In quanto ad attività proprie le piattaforme cosiddette off-shore, nella fase esplorativa e in quella estrattiva, sversano in mare un quantitativo di idrocarburi valutato nel 10% del totale dell'inquinamento marino da idrocarburi. Si tratta di fluidi e fanghi generati dalle trivellazioni e dagli scarti degli idrocarburi estratti e lavorati, che nel loro insieme risultano essere letali per la fauna marina e l'intero ecosistema dell'Adriatico.

Al danno conclamato causato giornalmente dalle attività estrattive (sversamento di fanghi tossici e scarti operativi) di ogni piattaforma petrolifera si somma l'inquinamento provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e, soprattutto, delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi.

La situazione del mare Adriatico è ancor più aggravata dal fatto di essere un mare "chiuso" e poco profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti, più simile a un grande lago e già interessato da un forte riscaldamento delle acque, da fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento da scarichi industriali e civili apportati dalle aste fluviali che in esso confluiscono: il fiume Po, in particolare, che convoglia nell'Adriatico una quantità enorme di prodotti inquinanti. Si

consideri, poi, la presenza di importanti raffinerie come quelle di Ravenna e Venezia.

Ai fini dell'incidenza ambientale vengono, purtroppo, valutati singolarmente i progetti di intervento, senza tener conto dell'effetto cumulativo degli stessi, mentre il reale impatto sull'ambiente dovrebbe essere commisurato alla sommatoria delle singole attività, con l'aggiunta della crescita del rischio di catastrofe ambientale in ragione della presenza costante di ulteriori fattori di rischio (fuoriuscita di greggio dalle navi cisterna, aumento dell'afflusso di elementi inquinanti dalla terraferma etc.).

Altro rischio non quantificabile è, inoltre, quello connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza (esso consiste in un lento e progressivo abbassamento verticale del piano di terreno), che rischiano di investire tratti della costa veneta e romagnola, ma anche delle Marche e dell'Abruzzo.

Inoltre, sotto altri aspetti, l'esperienza degli ultimi anni consegna un'analisi impietosa sulle presunte "convenienze" per lo sviluppo economico in presenza di piattaforme petrolifere. L'irrilevante beneficio economico in favore dello Stato e di conseguenza delle singole regioni, derivante dall'introito di una quota minima delle royalties pagate dalle multinazionali (tutte straniere) del petrolio e calcolate sulle quantità di idrocarburi estratti "dichiarate" dalle stesse, il 4% per quelli in mare e al massimo il 10% per quelli sulla terraferma, non compensa neanche minimamente i gravissimi danni sull'indotto del settore turistico, sull'esercizio della pesca, sulla qualità della vita, ma soprattutto non è neanche paragonabile ai danni irreparabili che potrebbero insorgere a seguito di un "incidente" come quello verificatosi nel Golfo del Messico; danni che i bilanci di molte società beneficiarie di concessioni ricadenti nel mare Adriatico non sarebbero mai in grado di risarcire, neppure in minima parte.

Infatti, il totale dei versamenti nel 2011 da parte solo delle imprese che commercializzano i prodotti e non di quelle che hanno i permessi di ricerca e prospezione che pagano un miserrimo affitto delle aree, è stato di euro 276.529.819,37, oggettivamente basso, dovuto anche al fatto che le ditte che dovrebbero pagare le royalties sono esentate nel periodo iniziale di attività.

Va altresì considerato che la problematica ambientale in esame coinvolge anche aspetti della partecipazione democratica a scelte che impegnano il futuro di ciascuno e di tutti: il carattere pervasivo dell'industria estrattiva di idrocarburi e la conseguente destinazione coatta delle aree marine interessate vanifica ogni forma di partecipazione delle popolazioni locali al pro-

cesso di formazione delle decisioni che riguardano gli assetti territoriali.

Il livello decisionale, relegato nell'ambito della categoria dell'interesse nazionale, si colloca ben al di sopra di ogni possibile interlocuzione democratica territoriale.

In considerazione di tutto quanto sopra si ritiene di dover presentare l'allegata proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

La proposta normativa si compone di un articolo.

L'articolo unico, rubricato "Ambito di applicazione", prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Prevede altresì che il predetto divieto di prospezione, ricerca e coltivazione si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

RELAZIONE TECNICA

***ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196
"Legge di contabilità e finanza pubblica"***

La presente legge, all'articolo 1, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospiciente le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

Proposta di deliberazione n. 18/12:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

ALLEGATO A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il problema dell'inquinamento o comunque della presenza in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e l'uomo è di estrema complessità. Limitando la trattazione alle sole sostanze di origine antropica provenienti dalle navi o portate dai fiumi con il loro carico inquinante, risulta comunque evidente il rischio al quale siano esposte le spiagge della nostra regione, qualora vi si depositino sostanze di varia natura che, pur essendo diluite e degradate dal mare, giungano sugli arenili.

La catastrofe ambientale conseguente alla fuoriuscita di petrolio che sta distruggendo l'ambiente e l'economia del Golfo del Messico, provocata da un guasto alle strutture di servizio estrattivo della piattaforma marina di proprietà della British Petroleum, fa riflettere su tutti i gravissimi pericoli a danno della sostenibilità ambientale, ma anche dello sviluppo economico, che possono venire dalla installazione di infrastrutture che si occupano di estrazioni di idrocarburi in mare.

In tutto il mondo, nel corso degli ultimi anni, si

sono verificati gravissimi incidenti che hanno interessato le piattaforme marine per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, causando disastri ambientali a volte irreversibili: *“il disastro della piattaforma Sedco 135F nella baia di Campeche al largo delle coste del Messico (1979) con la fuoriuscita di 3,5 milioni di barili di greggio; l'incidente della piattaforma Ekofisk Bravo al largo delle coste della Norvegia (1977) con la fuoriuscita di 202.000 barili di greggio; la fuoriuscita di 200.000 barili dalla piattaforma Funiwa in Nigeria (1980) che ha devastato il delta del fiume Niger; l'incidente sulla piattaforma Piper Alpha al largo delle coste del Regno Unito (1988) che ha comportato la perdita di 167 lavoratori; infine i disastri che hanno più di recente coinvolto le piattaforme High North nell'Oceano Indiano (2005) e Usumacinta sempre nel Golfo del Messico (2007) che hanno causato la perdita di circa 60 persone”* (Atto sindacato ispettivo Senato, n. 3-01311).

L'intero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie petrolifere di tutto il mondo: *“solo nell'area del medio-alto Adriatico sono attualmente operative circa 50 piattaforme (oltre a circa 940 pozzi per l'estrazione del gas) prevalentemente di fronte alle coste venete ed emiliane, e diverse piattaforme di estrazione del petrolio nell'area di fronte alle coste marchigiane ed abruzzesi in Italia, potrebbero diventare operative a breve termine numerose altre piattaforme per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della British Petroleum. Le più recenti scoperte di giacimenti si trovano infatti a profondità superiori a 500 metri. La stessa Unione petrolifera nella pubblicazione del 2005 “Traffico petrolifero e sostenibilità ambientale” ha denunciato che il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico sui fondali pari a 38 milligrammi per metro quadrato, seguito a distanza dal mar dei Sargassi con 10 milligrammi per metro quadrato e poi dal mar del Giappone con 3,8 milligrammi per metro quadrato”* (atto di sindacato ispettivo, Senato della Repubblica, interrogazione a risposta orale, n. 3-01311).

In quanto ad attività proprie, le piattaforme cosiddette “off-shore”, nella fase esplorativa e in quella estrattiva, sversano in mare un quantitativo di idrocarburi valutato nel 10 per cento del totale dell'inquinamento marino da idrocarburi. Si tratta di fluidi e fanghi generati dalle trivellazioni e dagli scarti degli idrocarburi estratti e lavorati, che nel loro insieme risultano essere letali per la fauna marina e l'intero ecosistema dell'Adriatico.

Al danno conclamato causato giornalmente dalle attività estrattive (sversamento di fanghi tossici e scarti operativi) di ogni piattaforma petrolifera, si somma l'inquinamento provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e, soprattutto, delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi.

La situazione del mare Adriatico è ancor più aggravata dal fatto di essere un mare "chiuso" e poco profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti, più simile a un grande lago e già interessato da un forte riscaldamento delle acque, da fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento da scarichi industriali e civili apportati dalle aste fluviali che in esso confluiscono: il fiume Po, in particolare, che convoglia nell'Adriatico una quantità enorme di prodotti inquinanti. Si consideri, poi, la presenza di importanti raffinerie come quelle di Ravenna, di Venezia e di Falconara Marittima.

Ai fini dell'incidenza ambientale vengono, purtroppo, valutati singolarmente i progetti di intervento, senza tener conto dell'effetto cumulativo degli stessi, mentre il reale impatto sull'ambiente dovrebbe essere commisurato alla sommatoria delle singole attività, con l'aggiunta della crescita del rischio di catastrofe ambientale in ragione della presenza costante di ulteriori fattori di rischio (fuoriuscita di greggio dalle navi cisterna, aumento dell'afflusso di elementi inquinanti dalla terraferma, eccetera).

Altro rischio non quantificabile è, inoltre, quello connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza che rischiano di investire tratti della costa veneta e romagnola, ma anche delle Marche e dell'Abruzzo.

Il fenomeno di subsidenza, che consiste in un lento e progressivo abbassamento verticale del piano di terreno, può essere indotto dalla minore presenza di fluidi interstiziali residui nel terreno causata, per l'appunto, dall'estrazione di petrolio e gas.

Inoltre, sotto altri aspetti, l'esperienza degli ultimi anni consegna un'analisi impietosa sulle presunte "convenienze" per lo sviluppo economico in presenza di piattaforme petrolifere. L'irrilevante beneficio economico in favore delle singole regioni, derivante dall'introito di una quota minima delle royalties pagate dalle multinazionali del petrolio, non compensa neanche minimamente i gravissimi danni sull'indotto del settore turistico, sull'esercizio della pesca e sulla qualità della vita, ma soprattutto non è neanche paragonabile ai danni irreparabili che potrebbero insorgere a seguito di un "incidente" come quello verificatosi nel Golfo del Messico; danni che i bilanci di molte società beneficiarie di concessio-

ni ricadenti nel mare Adriatico non sarebbero mai in grado di risarcire, neppure in minima parte.

La proposta normativa si compone di un articolo, che prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Prevede altresì che il predetto divieto di prospezione, ricerca e coltivazione si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge. Infine, sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

RELAZIONE TECNICA

***ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196
"Legge di contabilità e finanza pubblica"***

La presente legge, all'articolo 1, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 1

*(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi liquidi)*

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.